



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

X Direzione Organizzativa Polizia Municipale

Ordinanza n. 43 del 14 luglio 2021

OGGETTO: revoca Ordinanza Dirigenziale n. 35 del 2 luglio 2021 avente per oggetto: “Istituzione divieto di transito veicolare nella via Garibaldi (tratto compreso tra la via Canonico Vivona e la via Sac. La Croce. Inversione del senso unico di marcia della via Felice Orsini”.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

PREMESSO:

CHE con Ordinanza Dirigenziale n. 35 del 2 luglio 2021 si interveniva sulla circolazione veicolare della via Garibaldi e vie adiacenti per esigenze di sicurezza pubblica e privata a causa del presumibile crollo della Torre del Gigio;

CHE è pervenuta nota, acquisita al protocollo di Direzione con n. 1927 del 14/07/2021, da parte del tecnico incaricato dei lavori, in cui si comunica che sono stati effettuati lavori di messa in sicurezza sul citato edificio e, pertanto, risulta scongiurato il pericolo di crollo;

CONSIDERATO che si ritiene necessario, sulla base della suddetta nota, ripristinare le originarie condizioni della circolazione veicolare nella via Garibaldi e vie adiacenti;

RITENUTO opportuno e necessario, pertanto, provvedere alla revoca dell’Ordinanza Dirigenziale n. 35 del 2 luglio 2021;

VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L.;

VISTA l’Ordinanza Dirigenziale n. 35 del 2 luglio 2021;

VISTA la nota del tecnico incaricato avente protocollo di Direzione n. 1927 del 14/07/2021;

VISTO il Provvedimento Sindacale n.18 del 31 maggio 2021 di Proroga degli incarichi dei Responsabili delle Direzioni Organizzative;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

ORDINA

REVOCARE l’Ordinanza Dirigenziale n. 35 del 2 luglio 2021 ripristinando la segnaletica stradale antecedente all’Ordinanza citata nelle via Garibaldi e vie adiacenti.

Le precedenti disposizioni in materia di circolazione stradale in contrasto con la presente Ordinanza, devono ritenersi, temporaneamente, abrogate.

La Polizia Municipale, i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica, che espletano servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del vigente Codice della Strada, sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza viene notificata:

- a cura dei messi notificatori alla cittadinanza mediante pubblicazione nell’Albo Pretorio online dell’Ente nei modi e termini di legge.

Avvertenze

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Dalla Sede del Comando, 14 luglio 2021

*Il Responsabile del Procedimento
f.to (Comm. Antonio Ferracane)*

*Il Comandante
f.to (Avv. Simone Marcello Caradonna)*